

COMUNE DI PREMENO
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Roma, n. 9

C.A.P. 28818
Telef. : 0323/587043

Codice Fiscale e Partita IVA: 00426060034
e-mail: premeno@reteunitaria.piemonte.it

Fax: 0323/587720

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 22/12/2011 – Modificato con deliberazione consiliare n. 2 in data 04/02/2012.

In vigore dal 16/02/2012 – Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 25/03/2015 e n. 15 del 09/05/2018.

COMUNE DI PREMENO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Premeno.

Art. 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Premeno, per il turismo, nonché per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni paesaggistici, culturali e ambientali, e dei relativi servizi pubblici locali.
2. A tal fine, il Comune è tenuto a svolgere una relazione al Consiglio Comunale contenente un'informativa con riferimento all'imposta riscossa e agli interventi realizzati o in via di realizzazione.

Art. 4

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture di cui all'art. 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Premeno.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. **Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, individuato nel gestore della struttura ricettiva, assume la qualifica di "Agente contabile" per le somme riscosse a titolo di**

Imposta di Soggiorno ed e tenuto alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. Il conto giudiziale, predisposto su apposito modello ministeriale, è reso entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori entro il quinto anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti / ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma, lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve dichiarare, altresì, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. E' applicata una riduzione pari al 30% dell'imposta con riferimento ai soggetti passivi che facciano parte di un gruppo precostituito che sia formato almeno da 25 persone.
4. Resta salva la facoltà del Comune di applicare una riduzione fino al 30% dell'imposta in relazione a specifiche, eccezionali circostanze.
5. Nel caso di gruppi precostituiti, non sono, in ogni caso, soggetti all'applicazione dell'imposta le persone che svolgono le funzioni di autista e di responsabile o accompagnatore del gruppo.
6. Le riduzioni di cui al comma 3 ed al comma 4 saranno cumulabili fra loro solo su specifica comunicazione da parte del Comune.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura effettua il versamento al Comune di Premeno delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche.
3. Le somme inferiori a Euro 100,00 dovranno essere cumulate con il versamento successivo.

Art. 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e deve essere trasmessa al medesimo, anche in via telematica, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
4. **I gestori delle strutture ricettive svolgendo funzioni di "Agenti contabili" hanno l'obbligo di rendere entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il conto giudiziale delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno.**

Art. 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. Il Comune ha il potere di effettuare il controllo in ordine all'applicazione e al versamento dell'imposta di soggiorno, nonché con riferimento alla presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione ed elusione dell'imposta. Il Comune, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro; per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 da 25 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di tributo, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8, comma 2.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può esserne richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.
2. Il presente Regolamento, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, verrà ripubblicato, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, all'Albo Pretorio per ulteriori quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.